

Legacy

Magazine dello studio legale Tamagnone Di Marco



**ARTE E INVESTIMENTI:
IL BINOMIO È VINCENTE**



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Editoriale

Il consulente su misura

Nell'editoriale del numero di luglio abbiamo riflettuto sul probabile rinnovo della voluntary disclosure. E la risposta non ha tardato ad arrivare. A fine ottobre del 2016 è stato pubblicato il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 che ha riaperto i termini della collaborazione volontaria meglio conosciuta come voluntary disclosure 2. Sarà possibile dichiarare tutto il capitale sommerso senza dover pagare sanzioni, interessi di mora e soprattutto senza dover incorrere nella responsabilità penale. Ma cosa è cambiato?

La nuova normativa prevede che possano essere regolarizzate tutte le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016 incluse quelle che non sono state ancora accertate fino al 1 gennaio 2015 che abbiano ad oggetto tutte le attività di natura finanziaria o patrimoniale costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale; le violazioni dichiarative relative ai redditi che sono serviti per costituire o acquistare gli investimenti e le attività e le violazioni dichiarative non connesse con gli investimenti e le attività estere, anche se commesse da soggetti diversi da quelli tenuti gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Quanto ai tempi, il contribuente ha tempo fino al 31 luglio 2017 per presentare l'istanza e fino al 30 settembre 2017 per integrarla con tutti i documenti e le informazioni utili; quest'operazione consente ai contribuenti stessi, ed è questa una tra le novità,

di provvedere direttamente alla liquidazione delle imposte (autoliquidazione) senza dover attendere l'Agenzia delle Entrate. L'autorità fiscale ha tempo fino al 31 dicembre 2018 per verificare la correttezza dell'autoliquidazione e, in presenza di errori, potrà richiedere l'integrazione delle somme versate con una maggiorazione che va dal 3 % al 6% in relazione alla misura della differenza non versata. Un'altra importante novità riguarda invece le cassette di sicurezza e i contanti ivi contenuti che, secondo stime ufficiali, si aggirerebbero intorno ai 150 miliardi. Regolarizzando anche questa posizione, i contribuenti potranno essere così liberi di reinvestire le somme nascoste "sotto il materasso" come assegni bancari, libretti di deposito, azioni di risparmio, obbligazioni di società, valute estere, gioielli, opere d'arte, ecc... .

Scudo, condono, perdono... mille modi per rimettersi in regola. Ormai è on-line sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello di adesione e relative istruzioni: il ruolo del professionista che assiste il cliente si fa sempre più delicato; dovrà verificare l'esatto importo per l'autoliquidazione (in caso di errori, ci sono le sanzioni). Inoltre, nel caso in cui il contribuente attivi la procedura vd2 "abusivamente" ossia per far emergere attività diverse (traffico di armi, contraffazione ecc...) da quelle previste dalla legge, potrà essere punito penalmente coinvolgendo anche il professionista.



Avv. Edoardo Tamagnone

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ha frequentato un corso di specializzazione in Diritto Comparato presso la Faculté Internationale de Droit Comparé (Université Robert Schuman) di Strasburgo (Francia) ed un corso di Diritto e Relazioni Internazionali presso l'Høgskolen di Bodø - Universitet i Nordland (Norvegia).

Ha conseguito inoltre il diploma in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l'Istituto Universitario di Studi Europei (in collaborazione con Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino) e il diploma di Master in Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Torino.



Avv. Cesare Di Marco

Cesare Di Marco nasce a San Giovanni Rotondo il 22 gennaio 1986 e consegue a pieni voti la laurea magistrale in giurisprudenza iscrivendosi presso l'Ordine degli Avvocati di Torino. Si occupa prevalentemente di diritto civile e commerciale in particolare nel settore della contrattualistica, successioni e diritto societario.

ANNO III - NUM. 1 - GENNAIO - MARZO 2017
REGISTRAZIONE N° 14 DEL 30 GIUGNO 2015
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

DIRETTORE

RESPONSABILE:

AVV. EDOARDO TAMAGNONE

ART & DESIGN DIRECTOR

ALBERTO MAXIA

ELABORAZIONE GRAFICA:

FORFINANCE SRL - MILANO

STAMPA:

GRAFFIETTI STAMPATI Snc

COPYRIGHT © 2017 LEGACY

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopiazione e la registrazione. L'editore e gli autori non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo per danni diretti o indiretti causati dalle informazioni contenute nel magazine.

Legacy

IN QUESTO NUMERO



ART ADVISING - IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER CHI AMA L'ARTE E NON SOLO

L'investimento nell'arte non deve essere dettato solo da logiche di business. Senza passione si rischia di essere fallimentare

PAG **04**



IL TRAMONTO DEL CONSULENTE: È TUTTO VERO?

La stampa internazionale ha annunciato il declino del consulente. Il robo- advisory potrà mai sostituirlo?

PAG **07**



IL WEB DELLO STUDIO

Anche lo Studio Tamagnone Di Marco è presente sul web con due siti e con Facebook e LinkedIn. Follow us!

PAG **08**



CARA EQUITALIA: ADDIO

Siamo agli sgoccioli; fra qualche giorno scadono i termini per presentare la richiesta di rottamazione. Cosa fare

PAG **10**



LA TASSAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

Profili fiscali degli acquisti delle opere d'arte

PAG **12**



AREA PRESS

Lo studio legale Tamagnone Di Marco ospite delle pagine de Il Sole 24 Ore

PAG **14**

ART ADVISORING

IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER CHI AMA L'ARTE E NON SOLO

Negli ultimi anni si parla molto di art advising, un settore che si configura come una interessantissima novità nel servizio di consulenza, soprattutto nei private banking. In realtà, già Pieter Paul Rubens (in mostra a Palazzo Reale a Milano fino al 26 febbraio 2017) a cavallo fra Cinquecento e Seicento è stato uno dei primi e più celebri art advisor della storia come prezioso consigliere di acquisti in arte della famiglia Gonzaga.

Nei secoli questa figura si è pian piano consolidata fino ad arrivare alla seconda metà del '900 quando l'art advisor si è configurato soprattutto in area anglosassone come un professionista con competenze specifiche che affianca collezionisti, appassionati e investitori in arte.

Come mai nasce questo interesse da parte degli investitori? Legacy lo ha chiesto a Marzia Capannolo, storica dell'arte e art advisor.

«Principalmente perché l'investimento nell'arte rappresenta un'alternativa rispetto ai classici canali dell'investimento finanziario. Al contempo si è registrata una forte crescita degli stessi valori commerciali, sia delle opere d'arte sia degli artisti che vengono seguiti, monitorati da esperti ovvero art advisor esperti di mercato dell'arte».

Ma quali sono i metodi per comprendere il valore economico di un'opera d'arte?

«Esprimere un valore in cifre per un'opera d'arte è sempre molto difficile perché bisogna tener conto di una serie di fattori di natura differente. Innanzitutto è necessario conoscere il curriculum dell'artista,

ossia la sua storia e quella della sua opera, la tecnica e la data di esecuzione, le dimensioni, lo stato di conservazione, la pubblicazione su riviste e cataloghi e la presenza nelle mostre private e istituzionali, nazionali e internazionali».

Secondo gli ultimi dati disponibili in Italia sono state sequestrate 1687 opere d'arte false per un totale di 427 milioni di euro. Quotidianamente le cronache ci informano di numerose truffe a danno degli investitori. A Venezia il mercante Degan è stato condannato per aver messo in commercio quadri e disegni falsi di Giorgio de Chirico; sempre in Veneto altro sequestro di falsi attribuiti a Botero e Vedova. Come è possibile riconoscere un falso?

«Il mercato dell'arte affronta quotidianamente casi di questo genere, che rappresentano del 20-30% del settore. Prima regola generale è il caso di diffidare sempre da un prezzo basso o comunque che si discosti dalle valutazioni di mercato. Poi bisogna fare delle verifiche molto accurate soprattutto quando ci si trova in presenza di opere d'arte del passato, ossia eseguite da artisti che non possono più dare la loro testimonianza sulla autenticità dell'opera; oggi ad esempio, ci si può servire di tecniche diagnostiche radiografiche applicate soprattutto nell'arte antica per verificare la congruità dei materiali e dei pigmenti. Ad esempio l'analisi della composizione di un colore può servire per escludere l'autenticità dell'opera qualora essa dovesse risalire ad un periodo nel quale l'utilizzo di quel pigmento era sconosciuto. Per quanto riguarda invece l'arte moderna e contemporanea è necessario relazionarsi con le fondazioni e gli

**SIR PETER PAUL RUBENS:**

in mostra a Palazzo Reale a Milano
fino al 26 febbraio 2017

archivi di pertinenza. In linea di massima gli artisti storicizzati del '900 hanno un loro archivio e una loro fondazione, unici organismi che possono rilasciare dei certificati di autenticità, ossia la carta d'identità dell'opera».

In questo caso è chiaro che l'art advisor non può procedere da solo ma deve interfacciarsi con altre figure. È d'accordo?

«Assolutamente sì. Innanzitutto lo storico d'arte che inserisce l'opera e l'artista all'interno di un movimento culturale e storico specifico "certificando" la qualità dell'apporto dell'opera all'interno di un contesto storico. A seguire anche il gallerista che può, ad esempio, aver seguito il percorso commerciale di quella determinata opera. Altra figura fondamentale è l'avvocato specializzato in diritto dell'arte il quale dovrà seguire tutta la fase contrattuale verificando la presenza di tutti i documenti primo fra tutti il certificato di autenticità».

Cos'è il certificato di autenticità?

«È quel documento, meglio conosciuto come autentica, che attribuisce la paternità all'opera; secondo la legge (L. n. 633 del 22 aprile 1941) il diritto ad autenticare l'opera d'arte spetta in primo luogo all'autore e, dopo la sua morte, agli eredi, alle fondazioni/archivi e ai periti. Questo documento in sostanza si compone di una riproduzione fotografica dell'opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e la descrizione del bene (autore, titolo, tecnica, dimensioni, anno di realizzazione, provenienza e ogni altro elemento utile a descrivere l'opera). Fin quando il certificato di autenticità viene rilasciato direttamente dall'artista, è probabile che

ART ADVISOR

Nei secoli questa figura si è pian piano consolidata fino ad arrivare alla seconda metà del '900 quando l'art advisor si è configurato soprattutto in area anglosassone come un professionista con competenze specifiche che affianca collezionisti, appassionati e investitori in arte

non sorga alcun problema. La questione può invece complicarsi quando l'autenticità viene rilasciata da altri. Anche consulenza di un perito nominato da un Tribunale può essere messa in discussione. Ad ogni modo l'acquisto di un'opera d'arte deve essere accompagnata dalla consegna di questo importante documento».

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, cosa accade al portafoglio dell'investitore?

«In Italia non abbiamo un regime fiscale che incoraggi all'investimento in arte a differenza di altri Paesi europei. In Italia si applica infatti il 22% di Iva per l'acquisto delle opere d'arte a cui si aggiunge un'altra gabella che è il *droit de suite* o diritto di seguito entrato in vigore nel nostro Paese nel 2006. Il diritto di seguito è il diritto dell'autore dell'opera d'arte (e dei suoi eredi fino al 70° anno successivo alla morte dell'autore) a vedersi riconosciuta una percentuale sulla vendita della sua opera ogniqualvolta questa venga rivenduta. In particolare, la tassa matura dopo la prima compravendita, nel senso che la prima vendita fatta dall'autore è esente da tale tassa. A partire dalla successiva, se realizzata con la collaborazione di intermediari, galleristi, mercanti d'arte, case d'asta, l'acquirente dovrà corrispondere anche questa tassa il cui importo varia in base al prezzo di vendita».

E all'estero cosa accade?

«Ci sono dei Paesi dove invece è molto più conveniente comprare opere d'arte. Si pensi agli Stati Uniti dove l'imposizione dell'Iva è molto più bassa e i relativi acquisti possono essere sgravati fiscalmente. Se invece guardiamo all'Unione Europea, anche la Francia agevola gli investitori in questo settore».

Un buon investitore, secondo lei, deve essere anche un appassionato di arte?

Quando si parla di investimento in arte a volte si stacca un po' la consapevolezza della qualità dell'opera da quella che è la sua resa economica. Personalmente ten-



do a scoraggiare l'investimento nell'opera d'arte tout court ossia solo per fini speculativi. Si tratta di un acquisto che poi si rivela nel tempo fallimentare; l'acquisizione di un'opera deve partire infatti da un interesse estetico, artistico e culturale verso l'opera stessa e verso la storia dell'artista. L'arte non è un settore elitario come spesso è stato considerato; anzi è in tutti i modi lo specchio in cui l'essere umano riflette il suo bisogno di coltivare cultura. Qualunque cosa noi osserviamo in un museo, sia esso un quadro o una scultura, ha avuto una storia. È stato infatti realizzato, venduto, poi è finito nelle mani ad esempio di un collezionista, poi magari rivenduto ad un gallerista ecc... C'è sempre una storia economica dietro un'opera d'arte. Arte ed economia rappresentano un legame assolutamente inscindibile».

IL TRAMONTO DEL CONSULENTE: È TUTTO VERO?



«Così come Amazon ha rovinato Borders e le librerie locali, Netflix ha ucciso Blockbuster, Facebook vi ha fatto smettere di parlare con i vostri amici e Tesla sta cercando di distruggere i grandi produttori d'auto, l'idea dei robo-advisor sta per distruggere lo spazio occupato dai financial advisor, attraverso nuove tecnologie e minori costi; algoritmi al posto di consulenti». Titolava così l'Economist già nel 2014; i giornalisti oltremarica preannunciavano il tramonto del consulente finanziario e l'ingresso della robotica. E continuano a sottolineare l'impatto negativo. Il Financial Times a dicembre 2016 insiste: nei prossimi 20 anni non esisteranno le agenzie di viaggio, i produttori di componenti industriali, le officine auto e i venditori di polizze RcAuto e infine i consulenti finanziari che verrebbero sostituiti da siti web.

Un pronostico infausto sul quale occorre ragionare soprattutto perché il fenomeno dei robo-advisors è in crescita. Secondo una ricerca condotta Pwc Italia in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano i robo-advisors attualmente presenti sulla scena sono 4: MoneyFarm, Advise Only, Ib Navigator e Yellow Advice. E nulla esclude che ne possano nascere altri nei prossimi mesi, considerate anche le stime positive per gli asset da gestire tramite robo-a-

dvisory che salgono dallo 0,9% per il 2016 al 5,6% per il 2020 negli Usa e si fatica a pensare che questa previsione non si replichi in Italia.

Chi usa queste piattaforme?

Secondo il primo World Fintech Report a utilizzare le piattaforme on line sono i clienti più giovani cc.dd. millenials (giovani tra i 24 e i 35 anni) che pur non avendo grosse disponibilità finanziarie consultano quotidianamente, attraverso le app, il proprio conto corrente e che individuano nell'informazione digitale quella trasparenza e semplicità che spesso manca nella consulenza vis a vis. Secondo gli studi il 17,4% dei clienti si avvale esclusivamente di queste piattaforme per la gestione di propri risparmi e un altro 27,4% vi ricorre solo in aggiunta ai provider nazionali.

Ma è il caso di preoccuparsi?

Non è la specie più forte a sopravvivere, e nemmeno quella più intelligente ma la specie che risponde meglio al cambiamento: il monito di Darwin vale anche in finanza. Non è possibile arrestare un cambiamento e soprattutto un'evoluzione tecnologica; dobbiamo pertanto cercare di comprendere qual è il "nuovo" ruolo del consulente finanziario e come possa interagire al meglio con il

robo-advisory, soprattutto sfruttandone i vantaggi, primo fra tutti la velocità delle informazioni tra consulente e investitore garantendo una maggiore fidelizzazione. Inoltre conviene allo stesso asset manager utilizzare queste piattaforme il cui impatto sul bilancio è davvero irrisorio (minimo 0,30% massimo 0,9 % su base annua sulle masse investite). Quel conflitto d'interesse tra consulente e robot è in realtà un finto problema; una piattaforma on line è una risorsa che il professionista deve utilizzare per migliorare la performance: saranno in grado di profilare correttamente la propensione del cliente al rischio dei loro clienti personalizzando al meglio il servizio di consulenza.

La tecnologia tuttavia non investe solo la finanza ma anche l'area legale ma in maniera diversa. Ormai è sufficiente verificare il web che propone servizi legali: piccole consulenze e servizi anche di preventivo a mezzo mail e sponsorizzati sul web. Anche in questo caso possiamo parlare di tramonto della consulenza legale? Assolutamente no. Quello offerto a mezzo web è solo un servizio per veloci e semplicissime consulenze; diversamente, il ruolo del professionista che accompagna il cliente non solo in tribunale ma per tutta la gestione delle pratiche è e rimarrà insostituibile.

I NOSTRI SOCIAL



Edoardo Tamagnone

1° PREMIUM

Avvocato, Consulenza legale e relazioni istituzionali, Esperto in Pianificazione Patrimoniale

Torino, Italia | Servizi legali

Attuale Studio Legale Tamagnone Di Marco, Istituto Universitario di Studi Europei - IUSE

Precedente Embassy, Studio Legale, Prince s.r.l.

Formazione Università degli Studi di Torino / University of Turin

Invia un messaggio



Cesare Di Marco

2°

Avvocato

Torino, Italia | Studio legale

Attuale Tamagnone Di Marco Studio Legale

Formazione Università degli Studi di Torino

Invia un messaggio




Studio Legale Tamagnone Di Marco

34 follower - Una boutique legale per un servizio professionale su misura

INFORMAZIONI

PERSONE CHE SEG...



YouTube

Cerca



Studio Legale Tamagnone Di Marco

Protezione Patrimoni

111



issuu

EXPLORE PUBLISHER PLANS

Search issuu

SIGN UP

SIGN IN

FOLLOW

14 Publications

2 Stacks

1 Follower



Studio Legale Tamagnone Di Marco

Italy

Una boutique legale per un servizio professionale su misura

www.tamagnonedimarco.it

I NOSTRI SITI

<http://www.studiotamagnone.it>



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

- HOME
- CHI SIAMO
- SETTORI DI ATTIVITA'
- CENTRO STUDI
- CONTACT

Una boutique legale per un servizio professionale su misura



"Vince solo chi è convinto di poterlo fare"

Virgilio

3/5

LO STUDIO



SETTORI DI ATTIVITA'



Il nostro modo di lavorare?

Occuparci degli interessi del cliente approfondendo ogni singola pratica

© 2013 Tamagnone Di Marco - Studio Legale | P.I. 09893100017 | Fax 011 0708946 | E-mail: info@tamagnonedimarco.it
Corso Moncalieri, 21 - 10131 Torino | Tel. 011 6605068 --- Piazza Europa, 3 - 10046 Poirino (TO) | Tel. 011 9452749 --- Piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano | Tel. 02 30316834
Polizza assicurativa per la responsabilità professionale AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l'Italia - massimale assicurato € 1.000.000,00



<https://www.protezionepatrimoni.it>



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

- Chi siamo
- Servizi
- Patrimoni Esteri
- Media
- Torino
- Milano

Studio legale specializzato in diritto ereditario e in protezione dei patrimoni



SUCCESSIONI



PROTEZIONE PATRIMONI



PIANIFICAZIONE EREDITARIA



TRUST

CARA EQUITALIA: ADDIO



Tra cartelle pazze e cittadini esasperati dalla forte pressione fiscale, la manovra di rottamazione è partita. Deadline al 31 marzo.

Il precedente Governo Renzi ha annunciato a gran voce la rottamazione di Equitalia. Nonostante numerose testate e organi di stampa abbiano dato ampia attenzione al tema, i contribuenti sono ancora confusi. Cerchiamo di capire insieme come procedere.

Cos'è Equitalia?

Equitalia (ex Riscossione S.p.A.) è una società per azioni incaricata di provvedere alla riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale ad esclusione della Sicilia nella quale invece opera Riscossione Sicilia. Nel momento in cui un debito verso la Pubblica Amministrazione non viene onorato l'Agenzia delle Entrate comunica ad Equitalia la

posizione "morosa" che dovrà agire per incassare le somme dovute: insomma una forma più evoluta del classico gabelliere.

Per incamerare queste somme, Equitalia emette la cartella di pagamento, meglio conosciuta come cartella esattoriale; si tratta di un documento attraverso cui informa il contribuente della sua posizione debitoria (c.d. iscrizione a ruolo), delle modalità di pagamento e di rateazione, per proporre ricorso e altre informazioni utili al contribuente. Trattasi di un documento ufficiale che deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; entro 60 giorni dal ricevimento della cartella il contribuente ha però la possibi-

lità di fare ricorso perché ad esempio ritiene di aver già provveduto al pagamento della multa. Nel caso in cui invece non faccia ricorso, la cartella diventa "titolo esecutivo" nel senso che l'Agenzia delle Entrate potrà eseguire un sequestro, un pignoramento o l'espropriazione del bene e il fermo amministrativo di un veicolo di proprietà del debitore come automobili, moto, scooter e macchine agricole. Se invece si provvede al pagamento del debito, queste forme coattive non potranno essere eseguite. In questo caso si consiglia di conservare le ricevute di pagamento almeno per 5 anni soprattutto per evitare il fenomeno delle "cartelle pazze".

Tanti italiani hanno purtroppo

ricevuto richieste di pagamento maggiorate anche di interessi e sanzioni del tutto inventate. Secondo le ultime stime quasi 217 miliardi sono inesigibili semplicemente perché si tratta di errori del “sistema Equitalia”. Ma Equitalia è stata al centro delle cronache nazionali non solo per questo motivo. Di fronte a debiti irrisori di poche centinaia di euro, Equitalia maggiorava l'importo per interessi moratori fino ad 1/3 a cui seguivano anche procedure di ipoteca di immobili il cui valore superava anche di 100 volte il valore del debito iniziale. Proteste in piazze, bombe molotov lanciate contro gli uffici di Equitalia, dibattiti tra politici locali e nazionali sono sfociati nel tramonto del più grande esattore.

Da fisco vessatorio a fisco amico

La regione Lombardia ha fatto da apripista: da settembre 2016 non esiste più la cartella esattoriale ma un semplice avviso di pagamento che informi chi è in ritardo nei pagamenti. Su questa scia si è mosso anche il governo Renzi che da ottobre 2016 ha annunciato il tramonto dell'odiata Equitalia. L'obiettivo del governo era introdurre un nuovo metodo di riscossione, meno vessatorio e che puntasse sulla maggiore compliance tra fisco e contribuente. La nuova normativa prevede che dal 1° luglio 2017 tutte le società collegate ad Equitalia saranno sciolte e saranno rimpiazzate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, un nuovo ente pubblico. Ma non è così semplice. Anzi. Affinché questo possa avvenire, è necessario che il governo emani entro il 30 aprile 2017 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tutto questo il cambio di poltrone Renzi-Gentiloni potrebbe allungare, se non addirittura, far slittare i tempi. Ad ogni modo, la tanto conclamata rottamazione delle cartelle di Equitalia è attiva: cancellare Equitalia non significa cancellare anche le cartelle esattoriali. Il contribuente che abbia ricevuto una cartella (dal 2010 al 2016) potrà richiedere l'esenzione dalle sanzioni, dagli interessi di mora e di dilazione. In sostanza dovrà pagare solo l'im-

porto residuo senza corrispondere alcunché: quasi uno sconto del 30-40% dell'importo. Chi vuole può pagare in un'unica soluzione; tuttavia è anche possibile rateizzare l'importo (70% da versare entro dicembre 2017 e la restante parte entro settembre 2018). Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, decade da questa agevolazione. Conviene aderire comunque alla procedura di condono anche nel caso in cui sia in atto un pignoramento o un'ipoteca: la procedura verrà interrotta e il debitore potrà pagare il proprio debito. Non a tutti quindi conviene aderire: se il debito maturato è molto alto e non si dispone di liquidità, il versamento del 70% potrebbe essere addirittura svantaggioso.

Cosa deve fare il contribuente

Tutti i debitori di Equitalia po-

tranno chiedere questo “sconto”, inclusi coloro i quali abbiano già cominciato a pagare il proprio debito con la rateizzazione. In questo caso però lo sconto si ottiene solo sull'importo residuo e gli interessi e le sanzioni già pagate non si recuperano. Inoltre per chi abbia una causa contro Equitalia dovrà abbandonare il giudizio e solo successivamente fare domanda. Entro il 31 marzo 2017 il contribuente che vuole aderire al “condono” dovrà compilare anche on-line un'apposita istanza (Modulo DA1) da inviare a mezzo e-mail o pec, o direttamente presso gli uffici dell'Agente della Riscossione. Dopo aver inviato la domanda, l'Agente comunicherà entro il 31 maggio al contribuente l'importo esatto complessivo e delle singole rate oltre al contestuale invio dei bollettini.

IN SINTESI

Cosa si può rottamare:

- a. Imposte;
- b. Tributi;
- c. Contributi previdenziali e assicurativi;
- d. Sanzioni emesse per violazione del Codice della strada;
- e. Imposte e tasse emesse da regioni, province e città metropolitane (ad esempio Ici).

Termini e modalità per il pagamento:

la domanda va presentata attraverso l'apposito modulo “DA1”.

- Tempi:**
- i contribuenti possono rateizzare i pagamenti in massimo 5 rate;
 - entro il 2017 dovrà essere versato il 70%, il restante 30% andrà versato entro il 2018.

- 1° rata entro luglio 2017;
- 2° rata entro settembre 2017;
- 3° rata entro novembre 2017;
- 4° rata entro aprile 2018;
- 5° rata entro settembre 2018;



La tassazione delle opere d'arte

La pianificazione del proprio patrimonio passa anche attraverso la gestione degli aspetti fiscali e tributari delle opere d'arte. Conoscerli, rappresenta una necessità anche per gli eredi.

QUESITO


Un cittadino italiano, che ha ricevuto in eredità dal defunto padre alcune opere d'arte, a quali adempimenti fiscali andrà incontro? Che valore dovrà indicare nella dichiarazione di successione? Potrà vendere queste opere in Italia e all'estero e a quale imposta sarà assoggettato? Se le opere d'arte sono detenute all'estero come potrà regolarizzarle?

SOLUZIONE

Addentrarsi nel complesso mondo della fiscalità delle opere d'arte ci impone di dare una risposta a numerose domande che i più non si pongono. Ad esempio, occorre chiedersi cosa succeda al collezionista – o in questo caso all'erede – che, dopo molti anni di appassionata raccolta, decida di dismettere la propria collezione, o alcune opere della stessa, realizzando un guadagno monetario. Qual è la disciplina applicabile in tema

di imposta sul valore aggiunto e di dazi doganali all'importazione? E soprattutto qual è il valore tassabile di un'opera d'arte in caso di trasferimento per successione?

Ora, la normativa fiscale italiana in materia di beni artistici appare più favorevole nei confronti dei privati collezionisti piuttosto che nei riguardi degli operatori del settore, quali le gallerie d'arte e le case d'asta. Infatti si può affermare come in Italia non esista alcuna imposizione di carattere patrimoniale sulla proprietà di opere d'arte da parte di privati; inoltre, sotto il profilo delle imposte dirette, la persona fisica, che ha acquistato un'opera d'arte (al di fuori dell'esercizio di attività professionale o di impresa) e ottiene una plusvalenza al momento della cessione dell'opera, non è tassata. Nel caso di specie, la circostanza che le opere d'arte siano state ereditate e successivamente vendute senza alcun particolare impiego di mezzi organizzati da parte dell'erede (ad esempio affidando la commercializzazione a gallerie d'arte) porta ad escludere l'intento speculativo: il cedente non avrà quindi conseguito un reddito derivante da un'attività commerciale svolta occasionalmente e, dunque, la plusvalenza realizzata non sarà soggetta ad imposizione. Tuttavia le opere d'arte dovranno essere state precedentemente denunciate nella dichiarazione di successione. Ora, anche sotto il profilo dell'imposta di successione e donazione, il sistema fiscale italiano appare più favorevole rispetto ad altri. L'imposta, che si applica alle opere d'arte senza particolari distinzioni è dovuta con un'aliquota (4% con franchigia di 1 milione di euro ciascuno per il coniuge e i parenti in linea retta; 6% con franchigia di 100mila euro ciascuno per fratelli e sorelle; 6% per parenti fino al quarto grado e certi affini e 8% per gli altri soggetti) più vantaggiosa rispetto a quelle applicabili, ad esempio, in Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito, dove l'imposizione può arrivare al 40%. Inoltre, in Italia vige la regola in



base alla quale si presumono compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e beni mobili (incluse le opere d'arte) per un importo pari al 10% del valore dell'asse ereditario che, di fatto, esonera dall'imposizione successoria le opere d'arte in assenza di verifiche.

Sotto il profilo delle imposte indirette, invece, il regime fiscale è decisamente meno favorevole al mercato dell'arte. Infatti, l'acquisto in Italia di opere d'arte sconta un'aliquota IVA del 22% se la vendita è avvenuta in galleria ovvero del 10% se avviene direttamente dall'artista o dagli eredi. Gli acquisti in galleria sono, inoltre, soggetti al regime del c.d. "margine", ovvero l'applicazione dell'IVA solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto qualora la galleria effettui una cessione relativa ad opere d'arte acquistate da privati o comunque soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA. Invece, in caso di vendita tra collezionisti privati non è dovuta alcuna imposta, salvo il caso di registrazione dell'accordo sottoscritto tra le parti.

Un quadro complesso che, in alcune situazioni, incentiva il collezionista ad importare opere d'arte dall'estero con aliquote più favorevoli rispetto all'Italia. Nel caso di acquisto in un Paese UE

viene infatti applicata l'aliquota IVA del Paese del venditore e il bene può essere introdotto liberamente in Italia, mentre l'importazione (non temporanea) di opere d'arte da Paesi extracomunitari è soggetta a IVA al 10%, oltre ai dazi doganali. Peraltro, va anche ricordato che l'acquisto di opere d'arte in Italia è un indicatore della capacità contributiva del contribuente (e che la galleria d'arte è tenuta a segnalare al Fisco le cessioni di valore superiore ad € 3.000) includendo tali acquisti nel c.d. "redдитometro".

Qualora le opere d'arte siano custodite all'estero o siano state trasferite all'estero per la commercializzazione tramite incaricati delle gallerie d'arte, vi è da considerare alcuni aspetti in tema di monitoraggio fiscale. Infatti vi è l'obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi tutte le attività patrimoniali detenute all'estero, compresi quelli che non hanno generato alcun reddito e, dunque, anche il valore delle opere possedute all'estero. Tuttavia tali beni non saranno soggetti ad IVAFE, in quanto tale imposta grava (nella misura dello 0,20% per ciascun periodo di imposta) sui prodotti finanziari detenuti all'estero e non sulle mere attività di natura patrimoniale quali le opere d'arte.

Professione & Territorio L'esperienza degli avvocati Edoardo Tamagnone e Cesare Di Marco

Capitali detenuti all'estero

Nella prima edizione le domande hanno riguardato

Quella data dalla seconda Voluntary Disclosure varata dal Governo lo scorso ottobre, è l'ultima opportunità per chi possiede capitali all'estero non dichiarati per riportare gli stessi in Italia, pagando solo una piccola sanzione. Dopo la scadenza per l'adesione alla nuova Voluntary Disclosure, fissata per il 31 luglio, l'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione tutti gli strumenti per individuare i capitali detenuti nei paradisi fiscali, applicando sanzioni che



elvetiche, che ha portato alle condanne di alcuni istituti di credito svizzeri per concorso in riciclaggio: «Questo ha prodotto – prosegue Tamagnone – un improvviso blocco dei conti detenuti dagli italiani in Svizzera, con le richieste degli istituti di credito di provare la regolarità di quei capitali». Oggi dietro l'angolo c'è una rivoluzione legata ai recenti accordi internazionali che permetteranno all'Agenzia delle Entrate, con la reciproca collaborazione dei Governi stranieri, di poter individuare i conti detenuti illegalmente dagli italiani nei paradisi fiscali. Per questo, la seconda Voluntary Disclosure è l'ultima occasione per favorire il rientro dei capitali senza il rischio di incorrere in pesanti sanzioni: «La riapertura dei termini – evidenzia l'avvocato Di Marco – permetterà ai contribuenti che non hanno ancora fatto emergere i propri capitali, di regolarizzare anche le annualità 2015 e 2016 (senza modificare la misura delle sanzioni rispetto alla prima Volun-

“È questa l'ultima opportunità per regolarizzare i capitali non ancora dichiarati in Italia”

vanno da un minimo del 6% a un massimo del 30% dei capitali detenuti all'estero per ogni anno di irregolarità, retroagendo fino a dieci anni. Prospettive? Non solo l'azzeramento dei fondi detenuti all'estero, ma anche il fondato rischio che per pagare le sanzioni si debba fare ricorso ai risparmi detenuti in Italia. Inoltre si rischia di subire un procedimento penale per il reato di autoriciclaggio, che prevede la pena della reclusione fino a otto anni. Nonostante questo cambiamento epocale, la seconda e ultima Voluntary Disclosure è stata finora poco pubblicizzata. A porre l'accento su questi aspetti sono gli avvocati Edoardo Tamagnone e Cesare Di Marco, titolari dello studio legale Tamagnone Di Marco, specializzato in materia di fiscalità internazionale e pianificazione patrimoniale. Del resto, la crescente tendenza all'internazionalizzazione, non

solo delle imprese ma anche dei rapporti tra privati, richiede un'adeguata conoscenza delle normative estere ed una corretta interpretazione delle leggi nazionali applicabili. Nell'ambito delle istituzioni europee, sono sempre più frequenti gli interventi legislativi in materia fiscale e societaria. Lo scambio delle informazioni a livello globale, inoltre, impone una completa trasparenza nella gestione dei patrimoni detenuti all'estero. Ritornando alla seconda Voluntary Disclosure, analizziamo cosa è avvenuto con la prima, tra il 2015 e il 2016: «Secondo le stime del Governo – afferma l'avvocato Tamagnone – con la prima Voluntary Disclosure sono emersi 60 miliardi di euro, ma è evidente che tali capitali sono solo una parte di quanto custodito illecitamente all'estero. È emblematico poi che circa il 90% delle domande presentate abbia riguardato capitali

detenuti in Svizzera mentre altri paradisi fiscali (fra tutti il Principato di Monaco) sono stati solo lambiti dall'operazione». Un effetto dovuto all'azione giudiziaria portata avanti dagli Usa nei confronti di alcune banche



Tamagnone e Cesare Di Marco per la seconda Voluntary Disclosure
ero, occasione irripetibile
to in particolare le disponibilità detenute in Svizzera

**“Dal prossimo luglio il rischio è grave:
l’Agenzia delle Entrate può fin da ora
individuare i fondi nei paradisi fiscali,”**
Sanzioni fino al 300% dei beni finora “occultati”

alle di o in ot-un de- ra, di à di an- ata nali zia ro- rni e i agli Per ary ne tali in tu- av- erà no ypri he rza an- un-
tary Disclosure), garantendo al contempo un potenziale gettito di 2 miliardi di euro». Il termine per l’adesione, come detto, è stato fissato al 31 luglio 2017, termine che coincide con l’adozione dello scambio automatico delle informazioni a partire dal 2017/2018 (a seconda del Paese aderente al Common Reporting Standard): «La procedura della nuova Voluntary Disclosure – evidenza Di Marco – sarà dunque portata a termine nell’arco di tempo necessario al varo del nuovo standard di trasparenza internazionale». Con l’entrata a regime dello scambio auto-

matico di informazioni saranno direttamente gli istituti di credito esteri a segnalare la posizione dei residenti in Italia all’Amministrazione Finanziaria che avrà quindi tutti gli elementi per procedere all’irrogazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale e ad accertare i redditi di capitale sottratti a tassazione in Italia. Gli avvocati Edoardo Tamagnone e Cesare Di Marco tra il 2015 e il 2016, in occasione della prima Voluntary Disclosure, hanno assistito centinaia di clienti nelle procedure di regolarizzazione. «Abbiamo – sottolineano – acquisito la documentazione dalle banche estere, in particolare in Svizzera e nel Principato di Monaco, ma anche Francia, Gran Bretagna, Hong Kong, Usa, Panama, Lussemburgo e Liechtenstein, analizzando gli estratti conto e gli estratti patrimoniali, fino a determinare i redditi di capitale da recuperare a tassazione in Italia e le consistenze da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi». L’assistenza al cliente è stata effettuata sia in caso di rimpatrio fisico dei capitali (collaborando con gli istituti di credito esteri e italiani) sia in caso di rimpatrio giuridico (per il tramite di istituti fiduciari), per continuare poi con la cura degli adempimenti fiscali e degli aspetti di protezione patrimo-

niale. Regolarizzati conti esteri e dossier, titoli cifrati o intestati a persone fisiche o società offshore; azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento non armonizzati; fondazioni di diritto estero; immobili in Paesi black list o in ambito comunitario; emolumenti corrisposti da aziende estere non dichiarati in Italia; Stock Options e Restricted Stock Units; patrimoni ereditati all’estero e non dichiarati in Italia, depositi aurei (lingotti e monete d’oro) e conti metalli; quote di partecipazione a SCI monegasche e francesi; polizze unit linked di diritto lussemburghese; pro-

dotti di investimento detenuti all’estero. «Ci siamo sempre confrontati – sottolineano i due legali – con l’Ufficio per il contrasto agli illeciti finanziari internazionali e con i singoli funzionari dell’Agenzia delle Entrate, acquisendo una notevole esperienza nel campo della fiscalità internazionale e nell’analisi degli strumenti finanziari. Siamo pertanto molto preparati per la seconda fase della Voluntary Disclosure, potendo contare su un notevole know how acquisito sul campo». Nel caso di redditi prodotti all’estero, solo per fare un esempio, è necessario poi evitare una doppia imposizione e conoscere quali adempimenti porre in essere per conseguire un corretto trasferimento della residenza fiscale e in che modo vengono tassati i redditi dei residenti e dei non residenti. La gestione di patrimoni esteri richiede, inoltre, l’assolvimento degli obblighi in tema di monitoraggio fiscale e la regolarizzazione delle attività detenute all’estero. «Il nostro studio – concludono gli avvocati Tamagnone e Di Marco – assiste anche diversi clienti nella fase della pianificazione fiscale internazionale in modo da poter prevenire il contenzioso tributario». ■

*Un servizio
professionale
su misura*

Lo studio Tamagnone Di Marco si occupa di diritto ereditario, societario ed amministrativo, dando assistenza a chi ha capitali all’estero non dichiarati. Sedi a Torino (011 660 50 68) e Milano (02 303 168 34). Info: www.protezionepatrimoni.it info@tamagnonedimarco.it





TAMAGNONE DI MARCO

STUDIO LEGALE

info@tamagnonedimarco.it

www.tamagnonedimarco.it - www.protezionepatrimoni.it

Corso Moncalieri, 21 - 10131 Torino

Tel. 011 6605068

Piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano

Tel. 02 30316834